



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 07/07/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 889

Procedure amministrative per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni. Attuazione del D.M. 30 luglio 2003.

L'assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 7° Produzioni arboree e erbacee, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue.

Il regolamento CE 1493/1999 del Consiglio, del 17.05.1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 disciplinano le regole generali delle pratiche e dei trattamenti enologici e gli Allegati IV e V del medesimo Regolamento stabiliscono, rispettivamente, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche.

Il regolamento CE 1622/2000 della Commissione del 24.07.2000 e successive modifiche stabilisce alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. Tale Regolamento prevede, all'art. 12, che l'impiego delle resine scambiatrici di ioni è consentito in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio dette resine vengono utilizzate.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30.07.2003, relativo alle "Modalità di applicazione del Reg. CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici", all'art. 6, paragrafo 1, prevede che:

- l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni avviene in stabilimenti riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- le Regioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e comunicano al "Ministero" l'elenco dei soggetti riconosciuti;
- i riconoscimenti concessi precedentemente restano validi fino al 31 luglio 2004.

Pertanto, in applicazione del citato decreto, si rende necessario provvedere a disciplinare i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, nonché individuare l'ufficio competente al rilascio dei prescritti "riconoscimenti".

Ciò stante si propone:

- di adottare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, come indicate nell'allegato "A" che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di individuare nell'Ufficio 7° Produzioni arboree e erbacee del Settore Agricoltura l'Ufficio competente al rilascio dei suddetti riconoscimenti, alla loro eventuale revoca temporanea o definitiva; nonché al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;
- di stabilire che i riconoscimenti dovranno essere rilasciati, su domanda degli interessati, con atto del Dirigente del Settore Agricoltura, previa verifica dei requisiti riportati nell'allegato "A" del presente provvedimento;
- di stabilire che copia delle disposizioni adottate, dei riconoscimenti concessi e delle eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale, sono comunicati al Ministero Politiche Agricole e Forestali;
- di dare atto che i "riconoscimenti" concessi precedentemente, in conformità delle disposizioni pregresse, restano validi sino al 31.07.2004 e che entro tale data devono essere rinnovati a seguito di presentazione di apposita domanda, corredata dalla prescritta documentazione.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di adottare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, come indicate nell'allegato "A" composto da n. 4 fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare nell'Ufficio 7° Produzioni arboree e erbacee del Settore Agricoltura l'Ufficio competente al rilascio dei suddetti riconoscimenti, alla loro eventuale revoca temporanea o definitiva; nonché al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;
- di stabilire che i riconoscimenti dovranno essere rilasciati, su domanda degli interessati, con atto del

Dirigente del Settore Agricoltura, previa verifica dei requisiti riportati nell'allegato "A" del presente provvedimento;

- di stabilire che copia delle disposizioni adottate, dei riconoscimenti concessi e delle eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale, sono comunicati al Ministero Politiche Agricole e Forestali;

- di dare atto che i "riconoscimenti" concessi precedentemente, in conformità delle disposizioni pregresse, restano validi sino al 31.07.2004 e che entro tale data devono essere rinnovati a seguito di presentazione di apposita domanda, corredata dalla prescritta documentazione;

- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio dei Bollettini per la pubblicazione dei bandi nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO "A"

CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI IDONEI ALL'ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI

CRITERI ATTUATIVI DEL D.M. 30 LUGLIO 2003

1. ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI IDONEI ALLA ELABORAZIONE DI MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE SCAMBIATRICI DI IONI

Riconoscimento dello stabilimento

Il soggetto interessato ad ottenere il riconoscimento per l'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, deve presentare domanda, secondo lo schema 1 allegato, all'Assessorato Agricoltura e Foreste Settore Agricoltura - Ufficio 7° Produzioni Arboree e Erbacee - Bari.

Nel caso di richiesta di proroga dei riconoscimenti concessi precedentemente la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del responsabile legale della Ditta;

Ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e-mail della ditta;

Tipologia delle materie prime elaborate e dei prodotti ottenuti;

Ubicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti di elaborazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua;

Descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro elaborazione,

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti relativi a ciascun impianto di elaborazione (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):

Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio camerale competente per territorio, con l'annotazione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

Certificato di prevenzione degli incendi o nuHa-osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

Autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di elaborazione;

Autorizzazione sanitaria alla produzione di mosti concentrati rettificati;

Planimetria degli impianti di elaborazione;

Planimetria dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.

2. NORME PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DURANTE I CINQUE ANNI DI DURATA DEL PROVVEDIMENTO

a. La durata del "riconoscimento" è stabilita in cinque anni dalla data di rilascio del provvedimento; la proroga dei riconoscimenti in atto vigenti, è stabilita in cinque anni (31 luglio del 5° anno), salvo quanto previsto dalle norme sotto elencate;

b. Il mantenimento del "riconoscimento" concesso dalla Regione Puglia, durante i cinque anni di durata del provvedimento, è subordinato all'invio, da parte dei soggetti riconosciuti, dei documenti che hanno validità inferiore alla durata del riconoscimento, regolarmente rinnovati e di ogni altro documento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata.

c. Tali variazioni dovranno formare oggetto da parte degli interessati di una specifica comunicazione da inviare, unitamente alla relativa documentazione, all'Assessorato Agricoltura e Foreste - Settore Agricoltura - Ufficio 7° Produzioni Arboree e Erbacee - Bari, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso.

d. I riconoscimenti concessi, anche sulla base del buon esito di ulteriori accertamenti che l'Amministrazione regionale riterrà opportuno predisporre, possono essere revocati nel caso di violazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità o rilevanza non consentono, a giudizio dell'Amministrazione regionale, la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.

e. Il riconoscimento potrà essere, anche sospeso temporaneamente per il tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari, nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissate dall'Amministrazione competente.

f. Per il rinnovo dei riconoscimenti rilasciati, l'interessato deve far pervenire all'Assessorato Agricoltura e Foreste - Settore Agricoltura - Ufficio 7° Produzioni Arboree e Erbacee - Bari, almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea domanda di proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che nulla è variato, ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato, a suo tempo, per il riconoscimento.

g. Nel caso di variazioni rispetto alla documentazione prodotta a suo tempo per il riconoscimento, i soggetti interessati sono tenuti a produrre tale documentazione in originale o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge.

3. ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

a. L'Ufficio competente al rilascio del riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, nel territorio della

Regione Puglia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è VAssessorato Agricoltura e Foreste - Settore Agricoltura - Ufficio 7° Produzioni Arboree e Erbacee - Lungomare N. Sauro n. 45/47 - BARI.

b. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione, effettua l'istruttoria tecnicoamministrativa delle pratiche inerenti i riconoscimenti in atto da prorogare e i nuovi riconoscimenti, verificando la veridicità di quanto dichiarato nelle domande e cura le pratiche inerenti le eventuali segnalazioni provenienti dagli organismi preposti al controllo in base alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, svolge le attività di controllo previste dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.

c. L'Ufficio può chiedere eventuale documentazione integrativa che dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della domanda medesima, con il conseguente rigetto della proroga o rilascio del "riconoscimento".

d. L'iter istruttorio per la proroga dei "riconoscimenti" si conclude entro il 31.07.2004, con provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura, su proposta del Dirigente dell'Ufficio 7° Produzioni Arboree e Erbacee.

e. L'Ufficio 7° Produzioni Arboree e Erbacee, segnala l'avvio del procedimento di revoca temporanea (sospensione) o definitiva agli interessati, i quali entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso della procedura, possono chiedere di essere sentiti, oppure possono far pervenire all'Ufficio medesimo, memorie scritte inerenti il procedimento.

f. L'Ufficio 7° Produzioni Arboree e Erbacee, notifica agli interessati i relativi atti, detiene e aggiorna l'elenco dei riconoscimenti concessi e le eventuali revoche degli stessi, nonché trasmette i provvedimenti adottati al Ministero Politiche Agricole e Forestali, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale.

4. NORME DI CARATTERE GENERALE

a. Il soggetto riconosciuto idoneo alla elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, dovrà attenersi alle condizioni e modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni, sia per quanto attiene le "comunicazioni preventive" che gli "obblighi del responsabile", indicati nell'allegato 5 al Decreto Ministeriale 30 luglio 2003.

b. Resta di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la tenuta dell'elenco nazionale dei soggetti riconosciuti sulla base degli atti regionali.

c. I riconoscimenti concessi precedentemente sono validi sino al 31 luglio 2004.

d. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.